

DGR n. 1545 del 22 ottobre 2007

PRIME DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE IN APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE

Prot. n. (SSF/07/203411)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22/12/2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Richiamata la Legge regionale n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e delle formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

Ricordato che il regolamento sopracitato riguarda il trasporto di animali vertebrati vivi a fini commerciali, con l'obiettivo che tale trasporto avvenga in condizioni tali da non esporre gli animali stessi a lesioni o a sofferenze inutili. Questo sulla base anche della considerazione che le carenze sul piano del benessere degli animali sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale da parte del personale preposto al loro trasporto e alla loro custodia e che, pertanto, una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per qualsiasi persona accudisca gli animali durante il trasporto e tale formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti dalle autorità competenti;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1/2005:

- l'art. 6, comma 4, dove si stabilisce che i trasportatori affidano l'accudimento degli animali a **personale (conducenti e guardiani su veicoli)** che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II del regolamento;

- l'art. 6, comma 5, dove si stabilisce che **nessuno può fare il conducente o fungere da guardiano** su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici

delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, **se non è in possesso di un certificato di idoneità** ai sensi dell'art. 17;

- l'art. 9, comma 2, lettera a), dove si stabilisce che gli **operatori dei centri di raccolta** sono tenuti ad affidare l'accudimento degli animali soltanto a **personale** che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento;

- l'art. 17, comma 1, dove si stabilisce che corsi di formazione sono messi a disposizione del **personale dei trasportatori (conducenti e guardiani su veicoli) e dei centri di raccolta** ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a);

- l'art. 17, comma 2, dove si chiarisce che il **certificato di idoneità è obbligatorio solo per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali**;

Evidenziato che l'allegato IV (Formazione) del suddetto regolamento stabilisce che:

1. i conducenti e i guardiani di trasporti su strada devono aver completato positivamente il corso di formazione di cui al punto 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall'autorità competente, la quale assicura l'indipendenza degli esaminatori;

2. il corso di formazione comprende almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:

- a) articoli 3 e 4 e allegati I e II;
- b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
- c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
- e) cure di emergenza agli animali;
- f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali;

Visti, altresì:

- la nota DGVA/X/45209 del 14 dicembre 2006 del Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale della sanità animale e del farmaco

veterinario - esplicativa per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005;

- la nota DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007 del sopracitato Ministero con oggetto: "Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame";

- Il decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";

Preso atto della Determinazione n. 11932 del 19/09/07, del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna, "Preso d'atto dell'elenco regionale dei veterinari formatori ed esaminatori in applicazione reg. (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1475 del 1° agosto 1997 "Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - Triennio 97/99" e successive modificazioni e integrazioni;

- n. 1263 del 28 giugno 2004 "Approvazione disposizioni attuative del capo II, sezione III "Finanziamento delle attività e sistema informativo" della L.R. 12/03";

- n. 265 del 4 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/03";

Ritenuto necessario adottare, ai sensi della L.R. 12/2003, le prime disposizioni sulla formazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, così come descritte nell'**Allegato 1** "Prime disposizioni per le attività di formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo", parte integrante e sostanziale del presente atto nonché gli Allegati 2, 3, 4, 5 necessari e conseguenti per dare attuazione a quanto contenuto

nell'Allegato 1;

Dato atto, in particolare, che tale formazione consentirà l'assolvimento dell'obbligo previsto dal sopracitato art. 6 (Trasportatori), comma 5, del regolamento, applicabile a partire dal 5 gennaio 2008;

Sentita, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03, la Commissione regionale Tripartita;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1150/2006; "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";

- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso, per quanto di competenza, dai Direttori Generali Cultura, Formazione e Lavoro - Dr.ssa Cristina Balboni e Sanità e Politiche Sociali - Dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 450 del 2007;

Su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti allegati, quali parti integranti del presente atto:

- **Allegato 1:** "Prime disposizioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo";

- **Allegato 2:** "Modello di verbale di verifica dell'apprendimento";

- **Allegato 3:** "Modelli di attestati:

-3a - Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento per conducenti e guardiani di veicoli stradali;

-3b - Attestato di frequenza per il personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo";

- **Allegato 4:** "Modello di certificato di idoneità **per i Conducenti e i Guardiani ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2**" di cui all'All. III, Capo III del Regolamento (CE) n. 1/2005 **del Consiglio del 22 dicembre 2004**";

- **Allegato 5:** "Scheda monografica "Conducenti e Guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo". In questa scheda sono riassunti e schematizzati tutti gli elementi utili all'assolvimento degli obblighi formativi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005, per il personale dei trasportatori (conducenti e guardiani), dei centri di raccolta e dei posti di controllo";

b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

PRIME DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DI
CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI
STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI
DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLA
SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA, SUINA O
POLLAME, NONCHE' DEL PERSONALE DEI
CENTRI DI RACCOLTA E DEI POSTI DI
CONTROLLO.

PREMESSA

La legislazione nazionale sul benessere degli animali si integra, oggi, con gli indirizzi emanati dall'Unione Europea che, partendo dal presupposto che "gli animali sono degli esseri sensibili", si pone come obiettivo generale quello di garantire che gli animali non siano sottoposti a sofferenze e fatiche evitabili, nel rispetto di requisiti minimi di benessere.

Con il Regolamento (CE) n. 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) 1255/97" diventa, pertanto, fondamentale proteggere e migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita degli animali, soprattutto degli animali destinati alla produzione di alimenti, al fine di consentire il commercio in conformità con le norme sanitarie e gli obiettivi comunitari.

Le buone condizioni di salute degli animali devono integrarsi con corrette modalità di trasporto che, se inadeguate, possono tra l'altro condizionare la qualità delle carni degli animali macellati, con ripercussioni negative anche sulla tutela della salute del consumatore.

Inoltre, il Piano d'azione Comunitaria per la protezione e il benessere degli animali per il periodo 2006-2010, riprendendo alcuni principi fondamentali, rileva ancora una volta l'importanza di garantire la protezione degli animali e il loro benessere negli allevamenti, durante il trasporto e in occasione del loro abbattimento.

IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI IN CONDIZIONI DI BENESSERE

Il "Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) 1255/97" pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea serie L. n. 3 del 5 gennaio 2005, apporta modifiche e integrazioni alla precedente normativa di settore per la protezione degli animali durante il trasporto relativamente a:

- condizioni per il trasporto di animali vivi
- documenti e pianificazione di trasporto
- tempi di trasporto
- operatori e rispettive responsabilità
- modalità di autorizzazione e di controllo.

Tra le condizioni per il trasporto è stato inserito l'obbligo di formazione per gli addetti del settore (conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina,

caprina, suina o pollame, nonché il personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo) finalizzata soprattutto alla capacità di espletare i propri compiti senza violenza e senza l'uso di metodi lesivi per gli animali.

Tale formazione dovrà essere attestata da un **"certificato di idoneità"**, per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali, da rilasciarsi dopo la frequenza di un corso e il superamento del relativo esame riconosciuto dall'autorità competente.

Il possesso di tale "certificato di idoneità" è obbligatorio dal 5 gennaio 2008 (art. 37 del Reg. n. 1/2005).

FINALITA' DEL TAVOLO TECNICO COSTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute ha istituito il 28 giugno 2006 un Tavolo Tecnico costituito da Enti e Associazioni coinvolti nelle problematiche inerenti il trasporto animale ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento.

Anche la formazione obbligatoria, benchè già delineata nei suoi contenuti dal Regolamento stesso nell'allegato IV, è stata oggetto dei lavori del Tavolo. E' stato individuato un percorso formativo articolato su tre distinte fasi di formazione:

- fase 1 - **Corso A** - Formazione di formatori per i formatori con riconoscimento della figura del Veterinario Pubblico formatore di 1° livello ed esaminatore;
- fase 2 - **Corso B** - Formazione di formatori per conducenti e guardiani con riconoscimento della figura di Veterinario Pubblico che dovrà obbligatoriamente presiedere le Commissioni degli esami di profitto di conducenti e guardiani e del Veterinario formatore di 2° livello;
- fase 3 - **Corso C** - Formazione dei conducenti e guardiani propedeutica al rilascio del certificato di idoneità.

FORMAZIONE PER CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA, SUINA O POLLAME, NONCHE' DEL PERSONALE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI POSTI DI CONTROLLO.

Il percorso formativo finalizzato alla conoscenza della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto nonchè all'acquisizione delle idonee competenze per accudire gli animali in condizioni di benessere, si differenzia tra:

- un **percorso obbligatorio**, propedeutico al rilascio del "certificato di idoneità" ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento n. 1/2005 rivolto a **conducenti e guardiani di veicoli stradali** di cui sopra;
- un **percorso necessario** per l'acquisizione delle "specifiche tecniche" da parte del **personale dei Centri di Raccolta e dei Posti di Controllo**.

PERCORSO OBBLIGATORIO:

- a) per **conducenti** di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- b) per **guardiani** che operano su veicoli stradali destinati al trasporto di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;

STRUTTURA:

- **Modulo teorico legislativo-comunitario:**

Ù Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 - artt. 3 e 4 Allegati I e II;

Ù Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

- **Modulo pratico di tutela del benessere animale:**

Ù fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti
comportamento animale e concetto di stress;

Ù aspetti pratici dell'accudimento degli animali;

Ù impatto dello stile di guida sul benessere degli

animali trasportati e sulla qualità della carne;
Ù cure di emergenza agli animali;
Ù aspetti relativi alla sicurezza del personale che
accudisce gli animali.

- **Durata complessiva minima:**

Ore 12 + il tempo necessario per la verifica finale (da stabilire in relazione alle caratteristiche delle verifiche previste, di norma non superiore a un'ora).

- **Frequenza:**

Obbligo di frequenza in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

- **Valutazione:**

Almeno una verifica intermedia e una verifica finale, mediante la somministrazione di test e l'effettuazione di un colloquio.

- **Certificazione:**

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato dal Soggetto Gestore purchè siano stati soddisfatti i requisiti previsti:

- esito positivo nella verifica finale;
- frequenza pari almeno al 90% del monte ore complessivo.

- **Prove d'esame e rilascio del certificato d'idoneità**

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento da diritto all'ammissione all'**esame presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente nel territorio dove ha sede la ditta di trasporto.**

La stessa AUSL rilascia il certificato di idoneità.

PERCORSO NECESSARIO:

Gli operatori dei **centri di raccolta** e dei **posti di controllo** sono tenuti ad affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione (art. 17, comma 1, Regolamento n. 1/2005) pertanto occorre prevedere **percorsi formativi necessari a disposizione del Personale dei Centri di raccolta e dei Posti di controllo** finalizzati a sensibilizzare alle pertinenti specifiche tecniche del trasporto di animali vivi di cui all'Allegato I del Regolamento n. 1/2005;

STRUTTURA:

- **Modulo teorico legislativo-comunitario:**

Ù legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante le operazioni correlate al trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 - Allegato I, capo I (Idoneità al trasporto) e capo III - sezione 1 (Pratiche di trasporto - Carico, scarico e accudimento animali).

- **Modulo pratico di tutela del benessere animale:**

Ù fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
Ù aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
Ù cure di emergenza agli animali;
Ù aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

- **Durata complessiva minima: ore 8.** Il "percorso necessario" può svolgersi all'interno del "percorso obbligatorio" per conducenti e guardiani di veicoli.
- **Frequenza:** Obbligatoria per il 100%.
- **Certificazione:** Attestato di frequenza.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il Soggetto Formatore deve individuare i docenti e organizzare il materiale didattico, avvalendosi obbligatoriamente (vedi la già citata nota del Ministero della Salute DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007) di almeno:

- un **Veterinario** che ha frequentato il **corso B** (tra quelli individuati dal Tavolo Tecnico di cui sopra);
- un **Conducente/Autotrasportatore** di comprovata esperienza almeno triennale, autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Sono a disposizione del Soggetto Formatore gli elenchi dei Veterinari, rispettivamente, Formatori ed Esaminatori di cui alla Determinazione n. 11932 del 19/09/07, del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna.

Si precisa che il Veterinario **Pubblico** non può svolgere docenza nel territorio di competenza dell'AUSL a cui appartiene.

E' a cura del Soggetto Formatore la tenuta di **un registro** con

le firme di presenza dei partecipanti durante tutta la durata del corso, la redazione del verbale relativo alle operazioni di valutazione della prova finale di verifica e il mantenimento di un Repertorio con i nominativi e i dati anagrafici di coloro ai quali sono stati rilasciati gli Attestati di frequenza, con o senza verifica dell'apprendimento.

Ai fini dell'ammissione agli esami, i Soggetti Formatori trasmettono il **verbale** relativo alle operazioni di valutazione della prova finale di verifica all'Azienda USL territorialmente competente che, espletati gli esami, rilascerà il Certificato di Idoneità.

Tale verbale, predisposto secondo il modello di cui all'allegato 2 dovrà contenere i seguenti quadri riferiti a:

- dati identificativi dell'iniziativa formativa;
- realizzazione dell'iniziativa formativa;
- modalità delle verifiche finali;
- elenco dei partecipanti con relativi dati anagrafici;
- esito della valutazione finale.

La formazione prevista come "necessaria" per il personale dei Centri di Raccolta e dei Posti di Controllo può essere organizzata direttamente dai Titolari dei centri di raccolta. In tale caso sarà data comunicazione alla AUSL territorialmente competente che potrà vigilare sulla corretta applicazione della formazione vincolata, comunque, al rilascio di un attestato di frequenza.

SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI METODOLOGICHE

Tenuto conto dell'impegno lavorativo degli Utenti potenzialmente interessati a frequentare i corsi in questione si ritiene opportuno snellire le procedure privilegiando una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche di tutela del benessere animale da effettuarsi anche con l'ausilio di materiale didattico dedicato: si potrà, pertanto, ricorrere a modalità e-learning da attuarsi presso la sede del Soggetto Formatore o anche presso il domicilio del partecipante purchè in presenza delle seguenti condizioni:

- Materiali di buona qualità e facilmente fruibili nonchè disponibilità di supporti tecnologicamente avanzati ed efficienti;
- Formulazione di un "Patto Formativo" al fine del conseguimento di una maggiore trasparenza e consapevolezza

della reciproca condivisione di intenti tra Soggetto Formatore ed Utente.

Il "Patto formativo" dovrà riportare:

- a) Programma formativo strutturato dal docente in fase di predisposizione del materiale didattico;
- b) Presenza di un Tutor che attesti la validità e la veridicità della formazione;
- c) Modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento all'interno di un sistema software/hardware(piattaforma e-learning);
- d) Definizione delle quote orarie che il docente dovrà dedicare per le risposte ad eventuali quesiti o per prestare supporto didattico finalizzato a colmare le lacune evidenziate dal monitoraggio dell'apprendimento svolto dal sistema;
- e) Sedi di svolgimento della formazione;
- f) Attrezzature multimediali disponibili.

SOGGETTI FORMATORI

Considerato che lo stesso Piano d'Azione Comunitario rileva l'importanza della formazione degli Operatori del settore, soprattutto al fine di dare diffusione alle buone prassi, si evidenzia l'opportunità che i progetti formativi siano candidati all'approvazione all'interno dei Piani di Formazione Provinciali da parte di **Soggetti Formatori accreditati** ai sensi delle disposizioni previste dalla delibera di G.R. n. 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale" e successive integrazioni.

Inoltre, sulla base di quanto indicato nella nota esplicativa Ministeriale per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005- Ministero della Salute - DGVA/X/45209 del 14/12/2006 nell'affidamento dell'organizzazione-gestione dei corsi in questione dovrà tenersi conto della priorità riconosciuta agli Enti di diretta emanazione delle Associazioni di categoria privilegiando, tra l'altro, quei Soggetti che hanno già realizzato esperienze formative nell'ambito del benessere animale.

Altri Soggetti Formatori non accreditati, purchè espressione di **Organizzazioni Professionali e/o Organismi specializzati in materia**, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla **L.R. 12/03, art. 34** potranno essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti Formatori accreditati.

L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio a seguito di presentazione dei seguenti documenti:

1. Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
2. Capacità logistiche (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica);
3. Capacità organizzative:
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente;
 - b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative.

Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3a), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al precedente punto 3b), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- Dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

Anche le Strutture formative autorizzate sono tenute a osservare le "Caratteristiche dei percorsi formativi" e le "Modalità organizzative" di cui al presente atto.

CERTIFICAZIONI FINALI

- **Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento** rilasciato al termine dello specifico corso dal **Soggetto Formatore** che gestisce l'iniziativa, nel rispetto delle prefissate soglie minime di frequenza;

- **Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani** ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 conforme al modello armonizzato riportato nell'All. III, capo III del Regolamento n. 1/2005. Tale certificato è rilasciato dall'Autorità competente garante dell'indipendenza degli esaminatori: l'Autorità competente è identificata nell' Azienda USL territorialmente competente.

Il certificato d'idoneità vale per dieci anni e viene rilasciato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) **Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento;**
- b) **Superamento di specifico esame sostenuto presso l'Azienda USL dove ha sede la Ditta di trasporto in presenza di apposita Commissione valutatrice e consistente in una prova scritta a quiz e in una prova orale.**

Allegato 2

**MODELLO DI VERBALE DI VERIFICA
DELL'APPRENDIMENTO**



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO	
TITOLO DEL CORSO:	CORSO PER
SOGGETTO FORMATORE:
	VIA N.
	CAP. COMUNE PROVINCIA
SEDE DELL' ATTIVITÀ:
	VIA N.
	CAP. COMUNE PROVINCIA
<i>Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa</i>	
.....	

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITA' DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

N .	cognome	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

Allegato 3

MODELLI DI ATTESTATI:

3a - Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento per conducenti e guardiani di veicoli stradali;

3b - Attestato di frequenza per il personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo;

Allegato 3a - Attestato di frequenza con
verifica dell'apprendimento per Conducenti
e Guardiani



ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica dell'apprendimento

Rilasciato al termine del corso per

**Conducenti e Guardiani e di veicoli stradali che trasportano
equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina,
caprina, suina o pollame**

in attuazione del REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 del Consiglio 22/12/2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

D.G.R.i

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Responsabile dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n..... approvato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE 12

Modulo legislativo-comunitario

Ore ...

- Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – artt. 3 e 4; Allegati I e II

Modulo di tutela del benessere animale

Ore ...

- Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti; comportamento animale e concetto di stress;
- Aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- Impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
- Cure di emergenza agli animali;
- Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali

PERIODO E DURATA DEL CORSO

Periodo di effettuazione

dal

--	--	--

al

--	--	--

Durata complessiva espressa in ore

--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--

Allegato 3b - Attestato di frequenza per il personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo;



ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso per il
**Personale dei centri di raccolta
e dei posti di controllo**

in attuazione del REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 del Consiglio 22/12/2004
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

D.G.R.i

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat... .

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Responsabile dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n..... approvato con atto della n..... del

Registrato in data al n.....

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE 8

Modulo legislativo-comunitario

Ore ...

- Aspetti tecnici della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – Allegato I, capo I (Idoneità al trasporto) e capo III - sezione 1 (Pratiche di trasporto - Carico, scarico e accudimento animali).

Modulo di tutela del benessere animale

Ore ...

- Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti; comportamento animale e concetto di stress;
- Aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- Cure di emergenza agli animali;
- Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

PERIODO E DURATA DEL CORSO

Periodo di effettuazione

dal

--	--	--

al

--	--	--

Durata complessiva espressa in ore

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--

Allegato 4

**MODELLO DI CERTIFICATO DI IDONEITA'
PER I CONDUCENTI E I GUARDIANI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2
ALL. III - CAPO III
REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005
DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2004**



1. IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE/GUARDIANO ⁽¹⁾ (DRIVER/ATTENDANT ⁽¹⁾ IDENTIFICATION)		
1.1. Cognome (<i>Surname</i>)		
1.2. Nome (<i>First name</i>)		
1.3. Data di nascita (<i>Date of birth</i>)	1.4. Luogo e paese di nascita (<i>Place and country of birth</i>)	1.5. Nazionalità (<i>Nationality</i>)
2. CERTIFICATO (CERTIFICATE) N.		
2.1. La presente autorizzazione è valida fino a (<i>This authorisation is valid until</i>)		
3. ORGANISMO CHE RILASCI IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)		
3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato (<i>Name and address of the body issuing the certificate</i>)		
3.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	3.3. Fax	3.4. Email
3.5. Data (<i>Date</i>)	3.6. Luogo (<i>Place</i>)	3.7. Timbro (<i>Stamp</i>)
3.8. Nome e firma (<i>Name and signature</i>)		

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente (*Delete as appropriate*)

Allegato 5

SCHEDA MONOGRAFICA

- **CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA, SUINA O POLLAME**
- **PERSONALE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI POSTI DI CONTROLLO**

Conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI CARATTERE NORMATIVO/AMMINISTRATIVO

Il Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) 1255/97 definisce quale guardiano la "persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio".


NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Nazionali/Comunitari		Regione Emilia-Romagna
D.lgs n. 151/2007	2007	D.G.R. 1545/2007
	2007	Determinazione Dirigente reg.le n. 11932/2007
Regolamento (CE) n. 1/2005	2005	

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

- Nota DGVA/X/45209 del 14 dicembre 2006 del Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario - esplicativa per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005;
- Nota DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007 del sopracitato Ministero con oggetto: "Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame".

PERCORSO OBBLIGATORIO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA' DI CONDUCENTE E/O GUARDIANO DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA O SUINA O POLLAME



esame		
<i>requisiti di accesso</i>	Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento	
<i>nomina della Commissione</i>	Azienda Unità Sanitaria Locale - AUSL	
<i>componenti della Commissione</i>	Almeno un veterinario dell'elenco regionale	Determinazione Dirigente reg.le 11932/07
<i>tipologia di prova</i>	Somministrazione di test ed effettuazione di un colloquio	
<i>contenuti della prova</i>	n.d.	
<i>attestato rilasciato</i>	Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 conforme al modello armonizzato riportato nell'Al. III, capo III del Regolamento n. 1/2005	
<i>amministrazione competente al rilascio</i>	Azienda USL	
albo/elenco /registro/ruolo		
<i>requisiti professionali</i>	n.d.	
<i>registrazione</i>	n.d.	
<i>organismo competente</i>	n.d.	

soggetto erogatore

- Soggetti Formatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste dalla delibera di G.R. n. 177/03;
- Altri Soggetti Formatori non accreditati, purché espressione di Organizzazioni Professionali e/o Organismi specializzati in materia, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34.

requisiti di ammissione

n.d.

durata minima

Ore 12 + il tempo necessario per la verifica finale (da stabilire in relazione alle caratteristiche delle verifiche previste, di norma non superiore ad 1 ora)

frequenza

Non inferiore al 90%

contenuti

- **Modulo teorico legislativo-comunitario:**
 - Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – artt. 3 e 4; Allegati I e II
 - Decreto legislativo n. 151/2007 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005)
- **Modulo pratico di tutela del benessere animale:**
 - fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti; comportamento animale e concetto di stress;
 - aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
 - impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
 - cure di emergenza agli animali;
 - aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali

metodologie didattiche

E' possibile ricorrere a modalità e-learning da attuarsi presso la sede del Soggetto Formatore o anche presso il domicilio del partecipante purché in presenza delle seguenti condizioni:

- Materiali di buona qualità e facilmente fruibili nonché disponibilità di supporti tecnologicamente avanzati ed efficienti;
- Formulazione di un Patto Formativo al fine del conseguimento di una maggiore trasparenza e consapevolezza della reciproca condivisione di intenti tra Soggetto Formatore ed Utente.

Il "Patto" dovrà riportare :

- a) Programma formativo strutturato dal docente in fase di predisposizione del materiale didattico
- b) Presenza di un Tutor che attesti la validità e la veridicità della formazione
- c) Modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento all'interno di un sistema software/hardware(piattaforma e-learning)
- d) Definizione delle quote orarie che il docente dovrà dedicare per le risposte ad eventuali quesiti o per prestare supporto didattico finalizzato a colmare le lacune evidenziate dal monitoraggio dell'apprendimento svolto dal sistema
- e) Sedi di svolgimento della formazione
- f) Attrezzature multimediali disponibili

partecipanti

n.d.


sede

n.d.

attestato rilasciato

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato e registrato al termine dello specifico corso dal Soggetto Formatore, nel rispetto della prefissata soglia minima di frequenza;

PERCORSO NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA' DI ADDETTO NEI CENTRI DI RACCOLTA E NEI POSTI DI CONTROLLO



esame*requisiti di accesso*

n.d.

nomina della Commissione

n.d.

componenti della Commissione

n.d.

tipologia di prova

n.d.

contenuti della prova

n.d.

attestato rilasciato

n.d.

amministrazione competente al rilascio

n.d.

albo/elenco /registro/ruolo*requisiti professionali*

n.d.

registrazione

n.d.

organismo competente

n.d.

soggetto erogatore

- Soggetti Formatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste dalla delibera di G.R. n. 177/03;
- Altri Soggetti Formatori non accreditati, purché espressione di Organizzazioni Professionali e/o Organismi specializzati in materia, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34;

requisiti di ammissione

n.d.

durata minima

Ore 8. Il “percorso necessario” può svolgersi all’interno del “percorso obbligatorio” per conducenti e guardiani di veicoli.

frequenza

Obbligatoria per il 100%.

contenuti

- **Modulo teorico legislativo-comunitario:**
 - legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante le operazioni correlate al trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – Allegato I, capo I (Idoneità al trasporto) e capo III - sezione 1 (Pratiche di trasporto - Carico, scarico e accudimento animali).
- **Modulo pratico di tutela del benessere animale:**
 - fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
 - aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
 - cure di emergenza agli animali;
 - aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

metodologie didattiche

E' possibile ricorrere a modalità e-learning da attuarsi presso la sede del Soggetto Formatore o anche presso il domicilio del partecipante purché in presenza delle seguenti condizioni:

- Materiali di buona qualità e facilmente fruibili nonché disponibilità di supporti tecnologicamente avanzati ed efficienti;

	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di un Patto Formativo al fine del conseguimento di una maggiore trasparenza e consapevolezza della reciproca condivisione di intenti tra Soggetto Formatore ed Utente. <p>Il "Patto" dovrà riportare :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Programma formativo strutturato dal docente in fase di predisposizione del materiale didattico b) Presenza di un Tutor che attesti la validità e la veridicità della formazione c) Modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento all'interno di un sistema software/hardware(piattaforma e-learning) d) Definizione delle quote orarie che il docente dovrà dedicare per le risposte ad eventuali quesiti o per prestare supporto didattico finalizzato a colmare le lacune evidenziate dal monitoraggio dell'apprendimento svolto dal sistema e) Sedi di svolgimento della formazione f) Attrezzature multimediali disponibili 	
partecipanti		
	n.d.	
sede		
	n.d.	
attestato rilasciato		
	Attestato di frequenza registrato e rilasciato dal soggetto formatore nel rispetto della prefissata soglia minima di frequenza.	

n.d.= riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.